

D.R.S. n. 2279 del 21.08.2023

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Coop.va Sociale Occupazione e Lavoro Sicilia - Trasferimento sede operativa Sezione Inabili - Tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici sita in Porto Empedocle (AG)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.P.Reg. del 05.04.2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 17.03.2016, n. 3";

VISTO il D.D.G. n. 938 del 14.06.2022, con il quale al Dott. Antonino Maggio è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 6 "Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento;

VISTO il D.R.S. n. 190 del 06.02.2019 con il quale la COOPERATIVA SOCIALE OCCUPAZIONE E LAVORO SICILIA con sede legale in Porto Empedocle, Via Lincoln Vicolo Zanella snc., è stata iscritta al n. 3385 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati istituito ai sensi della legge regionale 22/86 per la sezione "Inabili" tipologia "Comunità Alloggio per Disabili Psicici" per la sede operativa sita in Porto Empedocle Via Lincoln Vicolo Zanella snc. per una ricettività di 10 unità.

VISTA l'istanza e la documentazione inoltrata dalla COOPERATIVA SOCIALE OCCUPAZIONE E LAVORO SICILIA con nota pervenuta in data 13.03.2023 ed acquisita al prot. Generale n. 10100 del 14.03.2023, con la quale il legale rappresentante della Cooperativa sopracitata, chiede il trasferimento dell'attività assistenziale nella nuova sede operativa sita in Porto Empedocle, Via Cristoforo Colombo, 38 (piano primo);

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTI i pareri positivi resi dal Comune di Porto Empedocle con nota n. 18074 del 15.06.2023 (Mod. B), acquisita al protocollo P.E.C. n. 29946 del 15.06.2023 e nota n. 22931 del 04.08.2023 (Mod. A), acquisita al protocollo P.E.C. n. 34798 del 04.08.2023;

VISTO il parere igienico-sanitario positivo reso con nota n. 110108 del 17.07.2023 dall'A.S.P.1 di Agrigento acquisita al protocollo P.E.C. n. 32173 del 19.07.2023;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, il D.R.S. n. 190 del 06.02.2019 è revocato, pertanto la COOPERATIVA SOCIALE OCCUPAZIONE E LAVORO SICILIA con sede operativa sita in Porto Empedocle Via Lincoln Vicolo Zanella snc. è cancellata dal n. 3385 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della legge regionale 22/86.

ART. 2 La COOPERATIVA SOCIALE OCCUPAZIONE E LAVORO SICILIA con sede legale in Porto Empedocle, Via Lincoln Vicolo Zanella snc. è iscritta al n. **5917** dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale sezione "Inabili" tipologia "Comunità Alloggio per Disabili Psicici" per la sede operativa sita in Porto Empedocle, Via Cristoforo Colombo, 38 (piano primo) e per una ricettività di n. **10** unità.

ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n.158 del 4.06.1996.

ART. 4 Sarà cura dei Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 5 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 6 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

ART. 7 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 8 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 9 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Maggio